

Condizioni generali d'assicurazione

Assicurazione Helvetia clienti privati Protezione giuridica

Edizione ottobre 2012

Editoriale

Gentile cliente,

siamo lieti che l'assicurazione Helvetia per clienti privati, abbia destato il suo interesse.

Per noi è di primaria importanza fare in modo lei che si informi in modo rapido ed esauriente sul suo contratto d'assicurazione. A questo proposito le Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) sono state elaborate come un prontuario di consultazione. Esse contengono, oltre al sommario le definizioni dettagliate di vari termini e concetti. Per permettere una più facile lettura delle condizioni contrattuali, tutte le designazioni in riferimento alle persone sono espresse in forma maschile. Beninteso queste designazioni valgono anche per persone di sesso femminile e persone giuridiche.

Costituiscono parte integrante del contratto quanto indicato nella polizza, nelle Condizioni Generali d'Assicurazione e nelle Condizioni Complementari.

Si tratta sostanzialmente delle disposizioni emanate dal Codice civile (CC), dal Codice delle obbligazioni (CO), dalla Legge sul contratto di assicurazione (LCA), dalla Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) nonché dall'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS).

Voglia cortesemente osservare che tutte le comunicazioni indirizzate all'Helvetia sono da inoltrare per iscritto all'agenzia generale indicata sulla polizza oppure alla Sede principale.

Ringraziamo per la fiducia accordata e facciamo a Lei i nostri migliori auguri.

Vostra
Helvetia Assicurazioni

Sommario

In generale	4
Protezione giuridica circolazione	5
Protezione giuridica privata	6/7
Definizioni	7

In generale

1. Persone assicurate	<p>Assicurazione individuale è assicurato lo stipulante.</p> <p>Se si costituisce una comunione domestica (matrimonio, concubinato), la copertura assicurativa si estende all'assicurazione di famiglia. L'estensione di questa copertura si estingue se questa modifica di stato non viene comunicata per iscritto all'assicuratore entro il termine di un anno.</p> <p>Il premio per l'assicurazione di famiglia diventa esigibile dalla prima scadenza del premio che segue la costituzione della comunione domestica.</p> <p>Assicurazione di famiglia sono assicurati lo stipulante, il suo coniuge o concubino che vive nella stessa comunione domestica e i membri della famiglia che vivono nella stessa comunione domestica.</p>
2. Prestazioni assicurate	<p>La Coop Protezione Giuridica accorda esclusivamente le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la presa a carico degli interessi giuridici dell'assicurato per il tramite del servizio giuridico della Coop Protezione Giuridica. b) copertura fino ad un massimo di CHF 500'000.– (al di fuori Europa CHF 50'000.–), sempre che non sia prevista una particolare delimitazione delle restazioni, <ul style="list-style-type: none"> – dei costi dell'avvocato – dei costi di periti incaricati – delle spese giudiziarie e di procedura a carico dell'assicurato – delle indennità processuali a favore della controparte ed a carico dell'assicurato – del pagamento delle cauzioni penali onde evitare una detenzione preventiva. L'assicurato sarà in seguito tenuto a restituire tale importo alla Coop Protezione Giuridica. c) copertura fino ad un massimo di CHF 5'000.– per caso <ul style="list-style-type: none"> – costi per necessaria comparizione dinanzi a competente autorità giudiziaria estera – costi per eventuali traduzioni d) Non vengono coperte: <ul style="list-style-type: none"> – multe – risarcimento danni – costi a carico di terzi o responsabili – spese concernenti atti notarili o d'iscrizione a registri pubblici e) Le spese e le indennità processuali riconosciute a favore dell'assicurato devono essere cedute a Coop Protezione Giuridica.
3. Copertura temporale e periodo d'attesa	Determinante per la validità temporale della protezione assicurativa è la data in cui si è verificato l'evento di base. La protezione giuridica è fornita solo se l'evento di base si è verificato dopo la stipulazione dell'assicurazione rispettivamente dopo la scadenza del periodo d'attesa. Che cosa è l'evento di base è definito sotto le cifre 7 e 9 nelle tabelle
4. Esclusioni dalla protezione giuridica	<p>Non viene concessa alcuna protezione giuridica per i casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fra persone assicurate nello stesso contratto oppure con la Coop Protezione Giuridica o i suoi organi b) relativi a un delitto intenzionale così come pure provocati intenzionalmente c) relativi a eventi bellici o disordini d) in relazione a procedure esclusivamente di incasso di crediti come pure per i casi in relazione a crediti ceduti e) nei confronti dell'avvocato incaricato per quanto attiene un caso assicurato <p>Nella protezione giuridica privata risultano esclusi tutti i casi in relazione all'utilizzo di un veicolo a motore oppure imbarcazione.</p>

Protezione giuridica circolazione

5. Persone assicurate e caratteristiche

- a) Le persone assicurate a mente della cifra 1 in qualità di
 - proprietari o detentori di un veicolo assicurato
 - conducenti di un veicolo a motore oppure di un'imbarcazione
 - pedone, ciclista, ciclomotorista, pattinatore in linea e simili o passeggero di un qualsiasi mezzo di trasporto
- b) Conducenti e passeggeri di un veicolo assicurato

6. Veicoli assicurati

- a) Veicoli a motore per utilizzo privato immatricolati a nome di una persona assicurata (incluso eventuale veicolo di rimpiazzo)
- b) Imbarcazioni per utilizzo privato stazionate e immatricolate in Svizzera a nome di una persona assicurata
- c) Veicoli a motore noleggiati da una persona assicurata

7. Casi di sinistro assicurati

	Periodo d'attesa	Evento di base (secondo cifra 3)	Limite delle prestazioni	Particolarità
a) Richiesta risarcimento danni extracontrattuali nei confronti dell'autore resp. la sua assicurazione RC	nessuno	data in cui viene causato il danno	CHF 500'000.– (al di fuori Europa CHF 50'000.–)	non sono assicurati: le richieste di risarcimento danni inoltrate nei confronti dell'assicurato così come pure il recupero di danni puramente economici dell'assicurato, che non siano in relazione con danni fisici o materiali. Si ha diritto ad una consulenza conforme alla cifra 7 g)
b) Procedure penali contro una persona assicurata	nessuno	data della violazione della legge	CHF 500'000.– (al di fuori Europa CHF 50'000.–)	nel caso di un delitto intenzionale i relativi costi sostenuti verranno ammessi se l'assicurato beneficerà di un'assoluzione
c) Procedure amministrative	nessuno	data della violazione della legge	CHF 500'000.– (al di fuori Europa CHF 50'000.–)	non sono assicurati: i casi atti al riconoscimento della licenza di condurre. Si ha diritto ad una consulenza conforme alla cifra 7 g)
d) Controversie con un'assicurazione, cassa malati o cassa pensioni	3 mesi	data dell'evento dal quale sorge il diritto alle prestazioni nei confronti dell'assicurazione, cassa malati o cassa pensioni, altrimenti data della comunicazione che ha provocato il litigio	CHF 500'000.– (al di fuori Europa CHF 50'000.–)	
e) Controversie derivanti da obblighi contrattuali in relazione con un veicolo assicurato	3 mesi	data dell'evento dal quale sorge la controversia	CHF 5'000.–	
f) Procedure con autorità fiscali relative all'impostazione di veicoli a motore	3 mesi	data della decisione	CHF 500'000.– (al di fuori Europa CHF 50'000.–)	
g) Consulenza nell'ambito della protezione giuridica per quanto attiene determinante controversie di diritto	3 mesi		CHF 500.– Si ha diritto ad una consulenza per ogni anno civile e caso	

8. Per i seguenti casi particolari di protezione giuridica sussiste unicamente diritto ad una consulenza conforme alla cifra 7 g)

- a) tutte le controversie che non risultano espressamente menzionate
- b) i casi di sinistro derivanti dalla partecipazione attiva a competizioni o corse compreso l'allenamento

Protezione giuridica privata

9. Casi di sinistro assicurati e caratteristiche

	Periodo d'attesa	Evento di base (secondo cifra 3)	Limite delle prestazioni	Particolarietà
a) Richiesta risarcimento danni extracontrattuale nei confronti dell'autore risp. la sua assicurazione RC	nessuno	data in cui viene causato il danno	CHF 500'000.– (al di fuori Europa CHF 50'000.–)	non sono assicurati: le richieste di risarcimento danni inoltrate nei confronti dell'assicurato così come pure il recupero di danni puramente economici dell'assicurato, che non siano in relazione con danni fisici o materiali. Si ha diritto ad una consulenza conforme alla cifra 9 k)
b) Procedure penali contro una persona assicurata	nessuno	data della violazione della legge	CHF 500'000.– (al di fuori Europa CHF 50'000.–)	nel caso di un delitto intenzionale i relativi costi sostenuti verranno ammessi se l'assicurato beneficerà di un'assoluzione
c) Controversie con un'assicurazione, cassa malati o cassa pensioni	3 mesi	data dell'evento dal quale sorge il diritto alle prestazioni nei confronti dell'assicurazione, cassa malati o cassa pensioni, altrimenti data della comunicazione che ha provocato il litigio	CHF 500'000.– (al di fuori Europa CHF 50'000.–)	
d) Controversie in qualità di conduttore nei confronti del locatore	3 Monate	data dell'evento dal quale sorge la controversia	CHF 500'000.– (al di fuori Europa CHF 50'000.–)	
e) Controversie in qualità di locatore nei confronti del conduttore	3 mesi	data dell'evento dal quale sorge la controversia	CHF 5'000.–	non sono assicurate: controversie in concomitanza con un'edificio che non è abitato dal proprietario oppure se la casa ha più di 3 appartamenti, così come pure case o appartamenti di vacanza affittati per più di due mesi. Si ha diritto ad una consulenza conforme alla cifra 9 k)
f) Controversie concernenti il contratto di lavoro in qualità di lavoratore o funzionario nei confronti del datore di lavoro	3 mesi	data dell'evento dal quale sorge la controversia	CHF 500'000.– (al di fuori Europa CHF 50'000.–)	non sono assicurati: controversie in qualità di direttori, membri della direzione, sportivi professionisti e allenatori
g) Controversie derivanti da ulteriori obbligazioni contrattuali	3 mesi	data dell'evento dal quale sorge la controversia	CHF 500'000.– (al di fuori Europa CHF 50'000.–) (CHF 5'000.– controversie in relazione con una costruzione, una demolizione, una trasformazione di immobili, se per questi lavori è richiesto un permesso di costruzione)	non sono assicurati: litigi derivanti dal concubinato. Si ha diritto ad una consulenza conforme alla cifra 9 k)
h) Controversie di diritto civile con vicini direttamente confinanti dovute ad immissioni e questioni di confine	3 mesi	data dell'evento dal quale sorge la controversia	CHF 5'000.–	
i) Controversie di diritto civile inerenti il diritto di proprietà, diritti reali limitati e possesso	3 mesi	data dell'evento dal quale sorge la controversia	CHF 5'000.–	

	Periodo d'attesa	Evento di base (secondo cifra 3)	Limite delle prestazioni	Particolarietà
j) Diritto dell'edilizia e della pianificazione del territorio	3 mesi	data della domanda di costruzione	CHF 5'000.–	
k) Consulenza nell'ambito della protezione giuridica per quanto attiene determinante controversie di diritto	3 mesi		CHF 500.– Si ha diritto ad una consulenza per ogni anno civile e caso	

10. Per i seguenti casi particolari di protezione giuridica sussiste unicamente diritto ad una consulenza conforme alla cifra 9 k)

- a) tutte le controversie che non risultano essere espressamente menzionate
- b) controversie con un'attività professionale indipendente o comunque remunerata
- c) controversie in concomitanza con un'edificio che non è abitato dal proprietario oppure se la casa ha più di 3 appartamenti, così come pure case o appartamenti di vacanza affittati per più di due mesi
- d) casi il cui valore litigioso risulta essere inferiore a CHF 500.–
- e) controversie relative all'acquisto (compera, vendita, scambio, ecc.) come pure il prestito o la locazione relativi a immobili o terreni, così come pure lo scioglimento di proprietà comuni
- f) i casi derivanti da un'attività dell'assicurato in qualità di organo sociale, rappresentante legale o socio di persone giuridiche o società di persone
- g) i casi relativi al diritto fiscale e tributario, canonico, dell'edilizia e della pianificazione del territorio così come pure al diritto d'espropriazione
- h) procedure d'esecuzione e fallimento relative alla situazione patrimoniale dell'assicurato
- i) i casi in relazione con titoli, affari finanziari, investimenti di denaro, cauzioni nonché giochi e scommesse
- j) i casi in relazione all'utilizzo di veicoli se per quest'ultimi è richiesta una licenza ufficiale

Definizioni

Spesso le controversie contrattuali nascono quando entrambe le parti contraenti utilizzano lo stesso termine, attribuendogli tuttavia un significato diverso. Qui di seguito proponiamo un elenco dei principali termini in ordine alfabetico.

Cauzione penale	Prestazione di garanzia fornita mediante il pagamento di un importo in denaro per evitare la carcerazione preventiva.
Consulenza legale	Breve valutazione di questioni legali da parte dell'ufficio legale della Coop Protezione Giuridica SA o di un avvocato esterno.
Contratto ai sensi del Codice delle obbligazioni	Accordo tra due o più parti. Il fondamento giuridico di tali accordi si trova nel Codice delle obbligazioni svizzero (CO).
Immatricolazione	Registrazione presso l'autorità competente, a nome della persona assicurata, di veicoli a motore / natanti (visibile nel certificato del veicolo a motore / natante).
Procedimento amministrativo	Procedimento dell'ufficio della circolazione nel quale si decide in merito all'ammissione di una persona alla circolazione stradale (ammontieramento, ritiro della patente di guida, ecc.).
Procedimento penale	Procedimento nel quale si decide in merito alla sussistenza di un reato e alla rispettiva sanzione.
Reato doloso	Azione od omissione consapevole e volontaria punibile per legge (lesione all'onore, violazione di domicilio, furto, ecc.).
Ulteriori contratti ai sensi del Codice delle obbligazioni	Contratti ai sensi del Codice delle obbligazioni diversi da quelli esplicitamente elencati alla cifra 9, lett. c–f).

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA, San Gallo
Assicurazione Helvetia clienti privati
Protezione giuridica
Edizione ottobre 2012

12-5986 10.12

Helvetia Assicurazioni
Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo
T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 1001
www.helvetia.ch

helvetia 